

Verbale di accordo

ACCESSO ALLE PRESTAZIONI ORDINARIE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' CON CAUSALE "COVID-19 NAZIONALE"

Il giorno 28 aprile 2020, in Bergamo

tra

UNIONE DI BANCHE ITALIANE, anche nella sua qualità di Capogruppo, in nome e per conto di tutte le Società del Gruppo che applicano il contratto del Credito; in particolare:

- UBI Sistemi e Servizi
- IW Bank
- UBI Leasing
- UBI Factor
- Prestitalia
- Pramierica sgr

e

le Organizzazioni Sindacali (Delegazione di Gruppo)

- FABI
- FIRST GISL
- FISAC CGIL
- UILCA
- UNITA' SINDACALE FALCRI SILCEA SINFUB

premesso che

- A. In data 10.3.2020, UBI Banca, mediante apposita comunicazione rivolta al personale dipendente, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 e allo scopo di garantire strumenti uniformi di prevenzione e profilassi su tutto il territorio nazionale, ha definito misure di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa per il personale di Rete e, in genere, per strutture operanti sul territorio;
- B. In particolare, la sospensione/riduzione dell'attività lavorativa è stata strutturata secondo le seguenti linee-guida:
- B1. per le filiali con organico inferiore alle 10 unità è stata prevista la chiusura nell'orario pomeridiano di ogni giorno, con conseguente sospensione/riduzione dell'attività lavorativa delle risorse ivi operanti;
 - B2. per le filiali con organico pari o superiore a 10 unità è stata prevista la sospensione/riduzione dell'attività lavorativa con necessità di presenza del 50% delle risorse ivi operanti e conseguente sospensione/riduzione dell'attività lavorativa per il restante 50%, secondo un sistema di turni di presenza in servizio e di assenza per sospensione/riduzione dell'attività lavorativa aventi cadenza settimanale;
 - B3. per altre strutture sul territorio - generalmente riferibili ad attività di relazione con la clientela, quali Centri Imprese, Centri Private Banking, TBU/Transaction Banking Unit - è stata prevista la possibilità di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa in relazione sia alla situazione logistica delle singole unità (esempio: operanti nel medesimo stabile delle filiali interessate alla chiusura) sia a necessità correlate all'operatività della specifica unità, in quest'ultimo caso anche per quanto riguarda risorse eventualmente in regime di distacco presso unità interessate a sospensione/riduzione dell'attività lavorativa per situazioni connesse alle attività della distaccataria;
- C. le assenze di cui al precedente punto B sono state temporaneamente imputate alla causale "emergenza Covid 19";
- D. in data 16.3.2020 è stato sottoscritto a livello nazionale un Protocollo tra ABI e le OOSS nel quale si è convenuto che "le Parti si confronteranno alla luce del nuovo quadro legislativo di riferimento sulle misure a sostegno del lavoro, impegnandosi a ricorrere prioritariamente a tutti gli strumenti che verranno messi a disposizione (ammortizzatori sociali, congedi, etc.) e alla bilateralità di settore ed aziendale/di gruppo, e a soluzioni solidaristiche al fine di sostenere il reddito dei lavoratori e salvaguardare, per quanto possibile, la dotazione di ferie relativa all'anno in corso. Le Parti esamineranno altresì eventuali ulteriori conseguenze sul rapporto di lavoro derivanti dalle predette misure";
- E. in data 17.3.2020 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 18/2020, finalizzato al contenimento degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, il quale ha previsto tra le misure di sostegno al lavoro, il ricorso alla prestazione ordinaria dei fondi bilaterali di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, tra i quali il Fondo di Solidarietà di settore di cui all'art. 5, co. 1, lett. a), punto 2, del D.M. n.

UNITA' SINDACALE
FALCRI - SILCEA - SINFUB

FISAC - CGIL

UILCA

FABI
Roberto Citterio

FIRST - GISL
Crispino Casare

UILCA

83486 del 2014, a fronte della sospensione/riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza Covid-19;

- F. in data 16.4.2020 è stato sottoscritto a livello nazionale un Accordo tra ABI e le OOSS nel quale si sono definite le linee guida per l'accesso alle prestazioni ordinarie del Fondo di Solidarietà, il cui ricorso "con causale "Covid-19 nazionale", ai sensi dell'art. 19 del D.L. n. 18 del 2020, per la durata massima di 9 settimane, può riguardare il periodo 23 febbraio-31 agosto 2020, favorendo la preventiva fruizione delle ferie e dei permessi maturati in anni precedenti e ferma restando, nel rispetto delle previsioni in materia di cui al ccnl, la fruizione nel corso del 2020 di tutte le competenze - incluse le ferie - dell'anno medesimo";
- G. in data 22.4.2020 è stata inviata alla delegazione di Gruppo l'apposita informativa prevista dall'accordo di cui al punto che precede, concernente il ricorso alle prestazioni ordinarie del Fondo di solidarietà, di cui all'art. 5, co. 1, lett. a), punto 2, del D.M. n. 83486 del 2014, con causale "COVID-19 nazionale" ai sensi dell'art. 19 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18;


tutto ciò premesso, le Parti si danno atto di avere esperito (in via telematica) l'esame congiunto previsto dall'accordo di cui al punto F) delle premesse e convengono quanto segue.


1. Il ricorso alle prestazioni ordinarie riguarda circa n. 10.000 dipendenti per un numero complessivo di ore pari a circa 900.000. Tali ore di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa riguardano il periodo compreso dal giorno 11.3.2020 e il giorno 8.5.2020 (complessivamente 9 settimane) e sono relative alle risorse di cui al punto B) delle premesse.
2. In particolare, le Parti si danno atto che nell'ambito del numero complessivo di circa 900.000 ore di cui al punto che precede, le ore di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa relative al mese di Marzo 2020 (dal giorno 11.3.2020 al giorno 31.3.2020) sono da considerarsi effettive, mentre quelle relative ai mesi di Aprile e Maggio 2020 (dal giorno 1.4.2020 al giorno 8.5.2020) sono da considerarsi stimate sulla base di quelle di Marzo e saranno quindi oggetto di verifica e consolidamento secondo le consuete procedure.
3. Inoltre, anche in considerazione del punto 1 del Verbale di Accordo di cui al punto F) delle premesse, le Parti condividono che devono essere prioritariamente fruite o programmate per la fruizione eventuali giornate di ferie residue maturate in anni precedenti.
Le Parti si danno atto che tali giornate non rientrano nel calcolo delle ore di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa.
Pertanto, ove le giornate residue non siano state né fruite né programmate dai dipendenti interessati, il periodo di sospensione/riduzione, anche già effettuato, viene automaticamente imputato all'utilizzo delle predette giornate di ferie residue, fino ad esaurimento.
4. Ai sensi del punto 2 del Verbale di Accordo di cui al punto F) delle premesse, l'accesso alla predetta prestazione ordinaria avviene senza pregiudizio e nocumento per la retribuzione imponibile fiscale della lavoratrice/lavoratore, né per l'eventuale percezione integrale dell'assegno per il nucleo familiare.
5. Resta fermo che i periodi di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa con accesso alle prestazioni ordinarie sono neutralizzati a tutti gli effetti sul rapporto di lavoro di ciascun lavoratore interessato (a puro titolo esemplificativo, previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa, maturazione delle ferie, etc.).
6. Le Parti potranno chiedere incontri di verifica in ordine all'attuazione del presente accordo.

Chiarimento a verbale


In relazione a quanto previsto nel precedente punto 4, le Parti si danno atto che le Aziende del Gruppo provvedono ad erogare a loro carico - a favore di ciascun dipendente interessato alla sospensione/riduzione dell'attività lavorativa e per l'intero periodo di sospensione/riduzione rientrante nelle prestazioni ordinarie del Fondo di solidarietà - un'integrazione retributiva di importo tale da assicurare agli anzidetti dipendenti lo stesso imponibile fiscale che sarebbe stato ordinariamente previsto in assenza della sospensione/riduzione dell'attività lavorativa, ivi considerando, ai fini della retribuzione netta, anche l'eventuale mancata percezione integrale dell'assegno per il nucleo familiare.

UBI BANCA

FABI


FIRST/CISL


FISAC/CGIL


UILCA


UNITA' SINDACALE
FALCRI-SILCEA-
SINFUB
